



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

Contratto integrativo sottoscritto il 04/05/1994 con il sindacato dei giornalisti siciliani. Interpretazione autentica contenuta nel successivo contratto integrativo approvato con delibera di Giunta n.120/1994. Integrazione stipendio con quello integrativo dei giornalisti della RAI. Vale solo per periodo 1991/1994 e 1995/1999.

La Corte Suprema di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo in materia di differenze stipendiali dei giornalisti dell'Ufficio Stampa della Presidenza della Regione siciliana.

“... invero, il contratto integrativo del 4 maggio 1994 condiziona la propria vigenza a quella del coevo contratto nazionale di lavoro di categoria e, in sede di interpretazione autentica, le parti hanno espressamente fatto riferimento al CCNL Giornalisti 1991/1994 e 1995/1999, così delimitando temporalmente l'operatività del rinvio alla contrattazione RAI per la determinazione dello stipendio minimo da riconoscere ai giornalisti con mansioni di capo redattore. Deve, conseguentemente, escludersi che le fonti contrattuali considerato contengano un rinvio automatico agli adeguamenti e alle evoluzioni della retribuzione contenuti nei successivi contratti RAI, essendo, invece, limitato il riconoscimento del diritto ai soli anni di vigenza degli accordi integrativi aziendali che espressamente lo prevedono.”

Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro Ordinanza n.18308/23 del 18/05/2023 (cfr.Corte d'Appello di Palermo. Ordinanza n.18308/23 del 27/06/2023 Corte Suprema di Cassazione. Conferma sentenza Corte d'Appello di Palermo.